

BGer 6B_79/2010 vom 22. April 2010

Bundesgericht, 2010-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_79_2010

FR: TF 6B_79/2010 du 22 avril 2010

IT: TF 6B_79/2010 del 22 aprile 2010

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 317 CPP /TI, l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale.

Fondandosi su questa disposizione, il ricorrente ha formulato dinanzi alla CRP delle pretese di risarcimento delle spese di patrocinio, del danno materiale e di quello morale derivanti dal procedimento penale promosso nei suoi confronti. La CRP ha di principio escluso il versamento di un'indennità, negando che l'istante fosse stato oggetto di un proscioglimento. Il ricorrente impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.

Le spese di patrocinio sono tuttavia strettamente connesse alla procedura penale e le censure relative alle stesse devono essere sollevate nell'ambito di un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.1). D'altra parte, anche la questione di sapere se il ricorrente doveva essere considerato prosciolto ai sensi dell'invocata disposizione attiene strettamente alla procedura penale. Comunque, ritenuto che la CRP non è entrata nel merito delle singole pretese formulate dal ricorrente e considerato l'esito del gravame, non occorre ulteriormente approfondire se l'allegato ricorsuale debba essere esaminato alla stregua di un ricorso in materia penale.

E. 1.2

In virtù dei combinati art. 30 cpv. 1 lett. c n. 1 e 33 del regolamento del Tribunale federale, del 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131), la Corte di diritto penale è competente per trattare i ricorsi in materia penale e in materia di diritto pubblico concernenti le pretese risultanti dalle norme di procedura penale sulle indennità (cfr. DTF 135 IV 43 consid.1.1.2). Vista la composizione di questa Corte, la domanda di riconsunzione del Giudice federale Ivo Eusebio è quindi priva di oggetto.

E. 1.3

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali del cittadino, a norma dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2 e rispettivi rinvii). Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le motivazioni contenute nel giudizio impugnato e spiegare per quali ragioni e in che misura esso violerebbe gli invocati diritti costituzionali.

E. 2.1

Il ricorrente postula la ricusazione del Presidente della CRP, Giudice B. _____, rimproverandolo in particolare per le modalità con cui avrebbe difeso un prevenuto nell'ambito della sua precedente attività di avvocato ed accennando al fatto che ha esercitato l'attività di docente nello stesso istituto scolastico in cui insegnava anche il ricorrente.

E. 2.2

Ora, risulta dagli atti ed è riconosciuto dal ricorrente, che contestualmente all'assegnazione del termine per presentare le osservazioni alla domanda d'indennità, il Presidente della CRP ha esplicitamente comunicato alle parti, al fine di un'eventuale ricusa, la composizione della Camera che avrebbe statuito sul gravame. Il ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione al riguardo. Egli sostiene adesso che la comunicazione non indicava né i rimedi giuridici né l'autorità da adire: bastava tuttavia consultare il CPP/TI (art. 43 segg.) o tuttalpiù chiedere spiegazioni in merito. Sollevata soltanto in questa sede, la domanda di ricusa del Giudice B. _____ è quindi manifestamente tardiva. Per costante giurisprudenza, chi omette di fare valere immediatamente un motivo di ricusa nei confronti del magistrato ed attende l'esito del procedimento prima di intervenire, agisce infatti in modo contrario alla buona fede e vede il suo diritto perento (DTF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3; 126 III 249 consid. 3c; 124 I 121 consid. 2).

E. 3.1

Nel merito del gravame, il ricorrente critica in modo generico ed appellatorio la sentenza impugnata senza confrontarsi puntualmente con le esaurienti considerazioni esposte dalla CRP, spiegando per quali ragioni esse sarebbero in contraddizione manifesta con specifiche disposizioni cantonali o risulterebbero del tutto insostenibili. Il ricorrente accenna invero a una disparità di trattamento rispetto a un giudizio del 29 settembre 2008 della CRP, pure riguardante un caso di proscioglimento parziale. La Corte cantonale ha tuttavia chiaramente spiegato i motivi per cui le fattispecie erano diverse, rilevando in particolare che quel giudizio concerneva un accusato che aveva subito una detenzione preventiva di molto superiore alla condanna finale. Il ricorrente non si confronta in modo pertinente con queste spiegazioni.

D'altra parte, quand'anche si volesse ritenere il ricorrente prosciolto ai sensi dell' art. 317 CPP /TI, i giudici cantonali hanno ritenuto a titolo abbondanziale che una qualsiasi indennità doveva comunque essergli negata in applicazione dell' art. 319a cpv. 1 CPP /TI, siccome aveva gravemente violato i suoi obblighi di servizio. Sarebbe quindi spettato al ricorrente confrontarsi anche con questa ulteriore motivazione e contestarla specificatamente (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2).

E. 3.2

Il ricorrente critica inoltre l'ammontare della tassa di giustizia stabilita nel giudizio impugnato in fr. 15'000.--. Si limita tuttavia ad addurre ch'essa sarebbe sproporzionata ove si consideri che la CRP non è entrata nel merito delle pretese d'indennità e ha statuito entro un termine più breve rispetto a quello impiegato per evadere una causa analoga introdotta dalla moglie, a carico della quale la tassa di giustizia sarebbe stata fissata in fr. 6'000.--. Nuovamente, la censura è inammissibile siccome il ricorrente non fa valere, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria del diritto cantonale richiamato al riguardo dalla Corte cantonale (art. 39 cpv. 2 in relazione con l'art. 17 cpv. 1 della legge sulla tariffa giudiziaria, del 14

dicembre 1965). Egli disattende in particolare che, sulla base di queste disposizioni, alle quali rinvia l' art. 320a cpv. 5 CPP /TI, la tassa di giustizia è stata stabilita dalla precedente istanza tenendo conto anche del valore litigioso della controversia.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

L'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.